

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3558

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAVA

Istituzione in Alessandria di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello

*Presentata il 21 gennaio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella regione Piemonte è ubicata una sola corte di appello a Torino con competenza sull'intero territorio regionale e sulla Valle d'Aosta. È evidente che una tale situazione non è utile ad una tempestiva risposta alla domanda di giustizia. I processi sono caratterizzati da lentezza e ciò determina un grave accumulo di arretrato creando un clima di sfiducia nei confronti della giustizia da parte dei cittadini. Le riforme del giudice di pace, del giudice unico ed altre nel settore della giustizia hanno certamente contribuito ad un miglioramento della situazione; occorre proseguire sulla strada di una maggiore efficacia dell'organizzazione territoriale al fine di riprendere un cammino che consenta a tutti i cittadini di avere fiducia nella nostra giustizia, non

solo in termini di merito, ma anche in termini di temporalità.

Un'unica corte di appello per oltre 4.500.000 abitanti è decisamente insufficiente, per questa ragione la presente proposta di legge candida, come sede di corte di appello Alessandria, capoluogo di provincia, già sede di tribunale e sede della seconda facoltà di Giurisprudenza del Piemonte. Alessandria è il secondo centro piemontese di formazione della cultura giuridica; è importante che la preparazione dei nuovi giuristi possa avvenire anche attraverso l'esperienza pratica nelle aule giudiziarie. Come citato nella deliberazione della giunta comunale di Alessandria « (...) la sede alessandrina della corte di appello costituirebbe pertanto la logica e naturale conferma di una scelta politica già fatta ». Il comune di

Alessandria ha, peraltro, già acquisito un immobile destinato all'ampliamento del Palazzo di giustizia al fine di conseguire i requisiti idonei a richiedere la collocazione della seconda corte di appello del Piemonte.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte è evidente che la scelta, oggettiva-

mente ottimale, di attribuire ad Alessandria un ruolo primario nell'esercizio della giustizia piemontese, consentirebbe di decentrare congruamente il carico giudiziario della corte di appello di Torino e, quindi, di cogliere l'obiettivo principale che è il migliore funzionamento della giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita, in Alessandria, una sezione distaccata della corte di appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Alessandria, di Asti, di Acqui Terme, di Tortona, di Casale Monferrato e di Vercelli.

## ART. 2.

1. È istituita, in Alessandria, una sezione della corte di appello di Torino in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i tribunali di Alessandria, di Asti, di Acqui Terme, di Tortona, di Casale Monferrato e di Vercelli.

## ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche relative al personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, nonché la data di inizio del funzionamento delle medesime sezioni. In ogni caso gli oneri connessi al primo impianto e all'attivazione delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

## ART. 4.

1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti agli articoli 1 e 2 gli affari civili e penali

pendenti davanti alla corte di appello di Torino e alla corte di assise di appello di Torino e appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Alessandria, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili che alla medesima data di cui al comma 1 siano già state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti e ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.

